

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE)

2. Non è fissata la restituzione verso la Repubblica democratica tedesca.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° agosto 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netto del prodotto in questione
1701 11 90 100	31,24 (*)	
1701 11 90 910	31,14 (*)	
1701 11 90 950	(?)	
1701 12 90 100	31,24 (*)	
1701 12 90 910	31,14 (*)	
1701 12 90 950	(?)	
1701 91 00 000		0,3545
1701 99 10 100	35,45	
1701 99 10 910	35,82	
1701 99 10 950	35,82	
1701 99 90 100		0,3545

(*) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

(?) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).